

COMUNE DI ROCCHETTA A VOLTURNO

STATUTO

Delibera n. 28 del 25/11/2004.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Principi fondamentali

1. Il Comune di ROCCHETTA A VOLTURNO, nel rispetto dei principi costituzionali, è ente autonomo locale e soggetto istituzionale equiordinato agli altri Enti territoriali in cui si riparte la Repubblica.
2. E' ente democratico che crede nei principi universali della pace e della solidarietà.
3. Il rapporto fra il Comune di Rocchetta a Volturno e gli altri Enti locali è improntato alla massima collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle specifiche competenze e funzioni ed in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico.
4. Il Comune di Rocchetta a Volturno favorisce lo sviluppo economico locale, promuove e cura i valori culturali, sociali e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, per una sempre maggiore coesione sociale della propria comunità.
5. Il Comune considera quale principio fondamentale, nel dare attuazione ai propri programmi in campo culturale, sociale, sportivo e istituzionale, la centralità della persona adoperandosi affinché vengano perseguite le aspettative di benessere, sicurezza, lavoro, giustizia e solidarietà dei propri cittadini, in particolare delle fasce sociali più deboli e maggiormente esposte (disabili, anziani, stranieri).
6. Il Comune assicura condizioni di pari dignità e pari opportunità per tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, ceto sociale, idee politiche, religione.
7. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
8. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace: il Comune assumerà a tal fine iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
9. Il Comune di Rocchetta a Volturno ispira la sua azione ai valori della Repubblica, della Costituzione e della Resistenza, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Carta europea dell'autonomia locale.

Art. 2 – Potestà normativa

1. Il Comune di Rocchetta a Volturno attua la propria potestà normativa secondo i principi del presente Statuto, entro i limiti fissati dall'ordinamento giuridico.
2. Il Comune disciplina le proprie funzioni attraverso l'adozione di appositi regolamenti, conformemente ai principi statutari e dell'ordinamento giuridico.
3. I regolamenti entrano in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio unitamente alla delibera di approvazione.

TITOLO II - IL COMUNE

Art. 3 – Elementi fondamentali

1. Il Comune di Rocchetta a Volturno è costituito dalle comunità delle popolazioni e dei territori del capoluogo e delle frazioni di : Castelnuovo a Volturno e Rocchetta alta.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti in Rocchetta a Volturno.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed il proprio stemma .
4. Apposito regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.

Art. 4 – Funzioni del Comune

1. Il Comune cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità, tutela e promuove lo sviluppo economico, culturale, sociale, la libertà di impresa, nel rispetto dell'ordinamento giuridico e dei principi costituzionali. Tali funzioni sono precipuamente improntate ai principi della democrazia e della solidarietà umana, per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, per la tutela dei valori umani e, in particolare, per l'affermazione dei diritti delle fasce sociali più deboli e maggiormente esposte. Per raggiungere gli scopi indicati il Comune si ispira al principio propositivo di SUSSIDIARIETÀ favorendo le attività e le iniziative che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali volte alla costruzione del bene comune.
2. Il Comune di Rocchetta a Volturno esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali previste dalla Costituzione della Repubblica e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie.
4. Esercita le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, secondo le proprie competenze, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 5 – Compiti del Comune

1. Il Comune assume a base della propria azione il principio della semplificazione amministrativa per favorire l'attività dei cittadini e degli operatori economici e sociali:
 - a) gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
 - b) esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale che gli vengono affidate dalla legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità, cooperazione tra Stato, Regione ed Enti locali, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione, copertura finanziaria e patrimoniale dei costi, autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti conferiti.
2. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la crescita sociale, economica e civile della propria Comunità, favorendo la realizzazione di programmi di intervento nel settore della Sanità, della Sicurezza Sociale, della Tutela del Territorio, con particolare attenzione alle seguenti problematiche:
 - Permanenza degli anziani in seno alla comunità, tutelandoli da forme di emarginazione;
 - Prevenzione e recupero delle altre forme di emarginazione e disagio sociale;
 - Realizzazione di progetti ed interventi a favore dei portatori di handicap;
 - Adozione di ogni iniziativa per favorire la piena integrazione di tutte le persone, in particolare gli immigrati residenti o che svolgono attività lavorativa nel proprio territorio;
 - Valorizzazione e l'incentivazione del volontariato e del privato sociale "NO-PROFIT" in campo sociale, culturale, sportivo e politico;
 - Tutela del diritto allo studio;
 - Promozione dell'iniziativa economica pubblica e privata;
 - Conservazione, il recupero e la tutela del territorio, delle risorse naturali, del patrimonio storico, architettonico e culturale.

Art. 6 – Albo pretorio

1. Il Comune di Rocchetta a Volturno ha un Albo pretorio, posto nella sede municipale, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico.

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

Art. 7 – Organi

1. Sono organi del Comune di Rocchetta a Volturno il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

CAPO I – CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 – Consiglio Comunale

1. Il Sindaco è Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal presidente del Consiglio o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano. È Consigliere anziano chi ha riportato nelle elezioni la cifra individuale più elevata con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. La cifra individuale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. In caso di parità della cifra individuale, la qualifica di cui trattasi compete al più anziano di età.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.
4. Il Consiglio Comunale :
 - a) conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
 - b) ispira la propria azione al principio di sussidiarietà.
 - c) esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono, di norma, contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 9 – Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina l'organizzazione dei lavori del Consiglio, l'istituzione, la composizione, il funzionamento ed i poteri delle Commissioni consiliari permanenti, delle Commissioni speciali e delle Commissioni di indagine, la convocazione del Consiglio Comunale, il diritto di presentare interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte, nonché

i casi in cui le sedute del Consiglio Comunale, di norma pubbliche, sono da tenersi in forma segreta.

2. Tutte le norme riguardanti il funzionamento del Consiglio Comunale e degli istituti connessi sono comunque rivolte a garantire la maggiore partecipazione possibile da parte di tutti i Consiglieri, sia facenti parte della maggioranza che della minoranza.

3. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie; ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

4. Le deliberazioni sono validamente adottate qualora riportino il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, tranne i casi in cui la legge e il presente Statuto non dispongano altrimenti.

5. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumersi a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, qualora vengano effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questa svolta.

6. Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri.

7. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni, per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco neoeletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

Art. 10 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del bilancio, il Consiglio può provvedere a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero insorgere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 11 – Prerogative delle Minoranze Consiliari

1. Le norme di regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle Minoranze Consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune.

2. Ai gruppi delle Minoranze Consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, ove esse siano state costituite.

3. Dette Commissioni sono individuate dal regolamento che prevede altresì le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 12 – Consiglieri

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il suo scioglimento, nonché il numero dei Consiglieri, la loro sospensione, dimissioni e decadenza, la loro posizione giuridica e la misura minima delle indennità sono regolati dalla legge; a richiesta, ciascun Consigliere può richiedere che il gettone di presenza venga trasformato in una indennità di funzione, in base alla normativa vigente in materia.
2. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, dalla data di adozione del relativo provvedimento e durano in carica sino all'elezione dei nuovi Consiglieri, limitandosi tuttavia, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. La giustificazione dell'assenza deve essere presentata dal consigliere interessato al Sindaco per iscritto prima dell'inizio di ogni seduta di Consiglio Comunale. A tal riguardo chi presiede il Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire a chi presiede il Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera con maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.

Art. 13 – Diritto di informazione

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dai Responsabili dei servizi tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità ed i criteri previsti dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 675/1996 sulla tutela dei dati personali, nonché nel rispetto del principio dell'efficienza dei servizi comunali.

Art. 14 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio. Il gruppo può essere costituito anche da un solo Consigliere.

Art. 15 – Commissioni consiliari

1. Per il normale funzionamento del Consiglio, ai fini di una predisposizione e informazione preliminare degli argomenti da trattare, possono essere costituite Commissioni Consiliari permanenti.
2. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, altre Commissioni con funzioni consultive o referenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 16 – Pari opportunità

1. Per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10.04.1991 n. 125, viene assicurata la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende e Istituzioni da essi dipendenti.

CAPO II - IL SINDACO

Art. 17 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite nella legge, che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, incompatibilità e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco:
 - a. e' l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, di cui ha la rappresentanza legale fermo restando il potere di delega di cui al successivo comma 3 e salvo quanto previsto dal successivo art.18,2° comma;
 - b. sovrintende, inoltre, al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti;
 - c. svolge l'attività di vigilanza, controllo e verifica nei confronti degli Assessori e degli organi gestionali del Comune, impartendo a tal fine direttive in ordine all'attuazione degli indirizzi amministrativi.
 - d. esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, anche in qualità di ufficiale di governo, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
 - e. esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli, quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale.
3. Il Sindaco ha potere di delega generale e/o speciale su singole materie ivi compresa la firma di atti, ad uno o più Assessori.
4. Il Sindaco può altresì attribuire ai Consiglieri, singole funzioni o compiti in relazione a specifiche materie da individuarsi nell'atto di conferimento.

Art. 18 – Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a. assume la direzione e il coordinamento dell'attività politico-amministrativa, promovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - b. ha la facoltà di sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività politico-amministrativa dei singoli Assessorati, per sottoporli all'esame della Giunta;
 - c. nomina il Vice Sindaco e gli Assessori e può revocarli dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale;
 - d. promuove gli accordi di programma e li sottoscrive;
 - e. convoca i comizi per i referendum;
 - f. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
 - g. esercita le attribuzioni nei servizi di competenza statale previste dalla legge;
 - h. coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - i. conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione di cui all'art. 108 4° comma del T.U. 267/2000;
 - l. nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi

- dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge nonché dallo Statuto e dal Regolamento Comunale di organizzazione;
- m. adotta tutti gli atti affidatigli dalla legge in materia di Polizia Giudiziaria ed autorità locale di pubblica sicurezza;
- n. adotta i provvedimenti in materia di ricorsi avverso l'erogazione di sanzioni amministrative per illeciti depenalizzati, secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. L'esercizio della rappresentanza compresa quella in giudizio spetta al Sindaco, sentita la Giunta che delibera di promuovere e resistere alle liti adottando allo scopo apposita deliberazione con la quale assegna l'incarico al patrocinatore dell'Ente. Alla Giunta spetta, altresì, la decisione di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.

Art. 19 – Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco, in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi di legge.
2. Quando il Vice Sindaco, è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

Art. 20 – Attribuzioni, nomina e funzionamento

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta, in ogni seduta del Consiglio Comunale, può riferire sulla sua attività in relazione ai punti trattati.
4. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 4 (quattro) Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
5. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere;
6. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
7. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con atto motivato dandone comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
8. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
9. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

10. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

11. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 21 – Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti

b) approva i progetti preliminari e definitivi di opere pubbliche salvo che la legge non disponga altrimenti;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;

g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

j) approva il Peg ;

k) autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi previsti dall'ordinamento vigente.

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

Art. 22 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi sono organizzati secondo criteri di efficienza ed efficacia e secondo principi di professionalità e di responsabilità. Per tali fini il Comune cura la formazione permanente dei funzionari dirigenti e del personale.

2. Il regolamento definisce la struttura organizzativa degli uffici e dei servizi in relazione agli obiettivi ed ai programmi loro assegnati e individua dimensioni e competenze di massima delle unità operative.

3. Le procedure decisionali ed operative si uniformano a criteri di tempestività e semplicità.

Art. 23 – Direttore Generale

1. La nomina del Direttore avviene secondo quanto disposto dalla legge (art. 108 – T.U. 267/2000).

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi relativi agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza

4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco che può procedere alla revoca del Direttore Generale, con provvedimento motivato, previa delibera della Giunta.

Art. 24 – Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
2. Le funzioni, lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 25 – Dirigenza e incarichi

L'Amministrazione può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 53, comma 23, della Legge 388/2000, così come modificato dall'art. 29 , comma 4, della Legge 28/12/2001, n° 448.

Art. 26 – Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi come individuati nel regolamento di organizzazione provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle direttive ricevute dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale se nominato, in conformità agli obiettivi fissati dal Sindaco e/o dalla Giunta Comunale .
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente, e a quanto indicato nel I comma.

Art. 27 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La copertura dei posti di Responsabile di struttura organizzativa di massima dimensione, di qualifica apicale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 28 – Controlli interni

1. L'Amministrazione Comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei funzionari apicali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei programmi e obiettivi,
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema dei controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE*Art. 29 – La partecipazione*

1. Il Comune riconosce, garantisce e valorizza le attività poste in essere sul territorio da parte degli organismi di partecipazione popolare e di tutti i cittadini, anche nelle formazioni sociali in cui si esprimono, con particolare riferimento alla famiglia ed alle libere forme associative, coinvolgendoli attivamente nei processi di programmazione e progettazione di tutte le politiche a loro rivolte.
2. Ai cittadini è assicurato il diritto a partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, secondo i principi e le forme stabilite nel presente Statuto.
3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente e una informazione completa e accessibile sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

Art. 30 – Le associazioni

1. Il Comune valorizza e sostiene l'associazionismo.
2. A tale scopo il Comune istituisce un apposito albo comunale ove siano iscritte tutte le associazioni di promozione sociale. Esso è pubblico e può essere consultato presso gli uffici comunali preposti.
3. Le Associazioni possono chiedere l'iscrizione all'albo comunale in base ai seguenti requisiti:
 - a) avere la sede nel territorio del Comune;
 - b) perseguire senza scopo di lucro interessi collettivi
 - c) perseguire fini di utilità sociale, svolgere attività sportive o comunque di pubblico interesse quali: beneficenza, assistenza, cultura, formazione, ricreazione, tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e del territorio, tutela dei diritti dei consumatori utenti; Alla domanda di iscrizione deve essere allegato lo statuto e l'atto costitutivo.
4. L'iscrizione all'albo non comporta alcuna ingerenza dell'Amministrazione Comunale sull'attività, gli obiettivi e l'organizzazione delle forme associative. Gli eventuali controlli del Comune sono rivolti esclusivamente a verificare la sussistenza delle condizioni previste per l'iscrizione.

Art. 31 – Comitati

1. Il Comune valorizza l'attività, riconosce l'importanza sociale e ricerca idonee forme di collaborazione con i comitati eventualmente costituiti su base territoriale sia su occasionali problemi specifici o per l'organizzazione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive e di incentivazione per l'economia locale.

Art. 32 – Consulte

1. Al fine di dare attuazione ai principi di cui al precedente art. 29, il Comune può istituire organismi permanenti (consulte) nei seguenti casi:
 - a) per materie o attività specifiche;
 - b) su base territoriale: consulte territoriali;
2. Gli organismi di partecipazione per materie o attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.
3. Le consulte territoriali possono essere istituite mediante adozione di un apposito Regolamento.
4. Col presente statuto è istituita la consulta giovanile .

Art.33 –Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Viene riconosciuto il Consiglio dei Ragazzi al fine di garantire agli adulti del Comune ed in particolare ai suoi amministratori, il punto di vista dei ragazzi sui vari problemi della vita della comunità.
2. Il Consiglio dei ragazzi opera con proprio regolamento.

3. Il Consiglio dei ragazzi ed il Consiglio Comunale si riuniscono congiuntamente almeno una volta l'anno.
4. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha carattere propositivo : il Consiglio e la Giunta Comunale si impegnano a valutare le proposte del Consiglio dei ragazzi e a consultarlo su tematiche di particolare rilevanza.

Art. 34 – Consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 35 – Petizioni

1. L'elettore, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi con una petizione agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse del Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. Si intendono Petizioni le raccolte di adesioni sottoscritte da almeno 200 persone.
3. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
4. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale e la assegna in esame all'organo competente che deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione, oltre che all'Albo Pretorio, negli appositi spazi per le affissioni e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone il Sindaco provvede a porre in discussione il testo della petizione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Art. 36 – Proposte

1. Un numero di elettori del Comune non inferiore a 250 può avanzare al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente purchè tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo.
2. Il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati, del Segretario Comunale e dell'organo competente, comunica le determinazioni assunte ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 60 giorni dal ricevimento.
3. Prima di adottare le proprie determinazioni, l'Amministrazione può sentire i proponenti.
4. Le determinazioni di cui sopra sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 37 – Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto Comunale
 - b) Regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - d) Bilancio di previsione e conto consuntivo.

3 Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4 Sono ammesse richieste di referendum aventi per oggetto atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5 Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6 Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 180 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7 Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto.

8 Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato da una maggioranza di almeno 2/3 dei Consiglieri Comunali.

Art. 38 – Informazione e accesso agli atti

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme dello Statuto, e secondo le modalità fissate dal regolamento, il Comune di Rocchetta a Volturno garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.

2. In particolare il regolamento di cui al comma 1:

- a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato;
- b) determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;
- c) detta le misure organizzatorie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso.

Art. 39 – Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il Comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.

2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Art. 40 – Intervento nel procedimento

1. I cittadini interessati, singoli o associati, possono intervenire nello svolgimento del procedimento amministrativo prendendo visione degli atti. Essi possono presentare memorie o documenti che l'Amministrazione Comunale potrà valutare secondo quanto previsto dal regolamento.

2. Il Comune informa i cittadini sui servizi espletati dall'Amministrazione Comunale con idonee forme di pubblicità per indicare la natura delle prestazioni erogate e le modalità con cui si può ottenere o richiedere la prestazione. Il Comune si adopera affinché analogha pubblicità sia svolta dalle Aziende speciali, dai concessionari, dalle società per azioni al cui capitale il Comune partecipi, dai Consorzi e dalle Istituzioni che comunque provvedano alla erogazione dei servizi.

Art. 41 – Difensore civico

1. Il Consiglio Comunale può istituire l'ufficio del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa del Comune, nonché delle Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.
2. L'ufficio del Difensore Civico può essere istituito anche in collaborazione con altri comuni, con la Provincia sulla base di apposita convenzione da stipulare ai sensi di legge, nel rispetto delle norme del presente Statuto.
3. Il Difensore Civico è eletto con il voto favorevole dei 2/3 Consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni tale maggioranza non viene raggiunta la votazione è ripetuta nella seconda seduta successiva ed il Difensore Civico è eletto se ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto o per la durata indicata nella convenzione di cui al precedente comma 2. Può essere revocato dal Consiglio Comunale con provvedimento motivato, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
5. Il Consiglio Comunale assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore Civico. Il regolamento disciplina le modalità di rapporto fra il Difensore Civico e gli uffici comunali.
6. Il Difensore Civico invia annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta che può contenere suggerimenti e proposte per l'amministrazione.

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

Art. 42 – Collaborazione fra Enti

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con i Comuni, con la Provincia, la Regione ed altri Enti pubblici e privati quale mezzo per svolgere, nel modo più efficiente e coordinato, quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano a gestione unitaria con altri Enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini e per evitare dispersioni o sovrapposizioni di competenza.

Art. 43 – Convenzioni e consorzi

1. Le forme associative, di cui alle disposizioni di legge nazionali e regionali, sono utilizzate secondo le necessità e la convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare e in attuazione dei principi di collaborazione affermati dal presente Statuto.
2. I rapporti tra gli Enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici sono regolati da apposite convenzioni.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di personale distaccato dagli Enti partecipanti ed operano in luogo e per conto degli Enti aderenti.
Possono altresì essere delegati ad Enti sovracomunali od a Comuni contermini l'esercizio di funzioni a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.
4. Per l'esercizio di funzioni o di servizi, anche a carattere imprenditoriale, il Comune può partecipare a consorzi.
5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettivi i vincoli e le funzioni di indirizzo e controllo degli Enti aderenti.

TITOLO VII - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 44 – I servizi pubblici e l'organizzazione del Comune

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici relativi alle funzioni ed ai compiti di sua pertinenza. Essi hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, ed allineati alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando hanno modeste dimensioni o caratteristiche.
 - b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, per servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, con capitale pubblico, locale prevalente o non prevalente, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art. 45 – Azienda speciale

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
3. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati e possono essere revocati, con atto motivato, dal Sindaco che tiene conto delle indicazioni espresse dal Consiglio ed assicura la presenza di entrambi i sessi nel Consiglio di amministrazione.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale è disciplinato, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti.

Art. 46 – Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal relativo regolamento.
3. Il Sindaco nomina e può revocare il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, tenuto conto delle indicazioni espresse dal Consiglio Comunale ed assicurando la presenza di entrambi i sessi fra i nominati.
4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione e gestione dell'istituzione. E' incaricato dal Sindaco tra i Dirigenti del Comune ovvero è nominato a tempo determinato tra persone esterne anche con contratto di diritto privato, fermi restando i requisiti tecnico-professionali previsti dal regolamento e il trattamento economico che non può essere superiore a quello spettante ad un dipendente apicale del Comune.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari, il personale comunale, le strutture assegnate alle Istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

8. La costituzione delle "Istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di cui ai precedenti commi.

Art. 47 – Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Per la gestione di servizi pubblici, il Consiglio Comunale può approvare la costituzione o la partecipazione a società a responsabilità limitata o a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e a società per azioni a proprietà pubblica maggioritaria o minoritaria.
2. L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività del soggetto pubblico negli organi di amministrazione e nell'ambito del collegio sindacale, che deve in ogni caso essere previsto e costituito.
3. I rappresentanti del Comune all'interno degli organi societari sono nominati con provvedimento del Sindaco, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio.
4. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società in parola; parimenti non possono essere nominati Assessori esterni.
5. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
6. Il Consiglio Comunale deve essere informato almeno annualmente sull'andamento della società anche al fine di controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO VIII - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 48 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge, e nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su trasferimenti e su risorse proprie.
3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

Art. 49 - Bilancio comunale e rendiconto della gestione

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione e all'allegato bilancio pluriennale, redatti conformemente alla normativa vigente in materia e deliberati dal Consiglio Comunale entro il termine e con l'osservanza delle modalità e dei principi stabiliti dalla legge.
2. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale secondo le modalità ed entro il termine fissati dalla normativa vigente.

Art. 50 – Mancata approvazione del bilancio nei termini- commissariamento

1. Salvo diversa predisposizione normativa, il Comune individua nel Segretario Comunale, il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

2. Il Segretario comunale , nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispose d'ufficio entro dieci giorni dall'avvenuta scadenza dei termini.
3. Una volta adottato lo schema di bilancio, il Segretario Comunale nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
4. qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Segretario comunale questo provvede direttamente entro le successive 48 ore ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto , perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000.

Art. 51 - Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, l'Organo di Revisione costituito da un Revisore dei Conti, prescelto come disposto dalla legislazione vigente.
2. L' Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta, ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'Organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. l'Organo di revisione, ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. l'Organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 52 - Controllo di gestione

1. Il Comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.
La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei criteri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate dagli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità

Art. 53 - Violazione agli atti del Comune

1. Le contravvenzioni alle ordinanze ed ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative appositamente determinate per legge o dai singoli regolamenti.
2. A tal fine, se non è disposto diversamente, verranno applicate le norme previste dalla legge.

Art. 54 - Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con questo compatibili.
2. Quanto non previsto dal presente Statuto o dai regolamenti da esso previsti è disciplinato secondo le previsioni dell'ordinamento comunitario e delle leggi nazionali e regionali.

Art. 55 - Revisione dello Statuto

1. Le variazioni delle disposizioni dello Statuto e la sua abrogazione sono deliberate secondo le modalità previste dalle leggi vigenti (attualmente art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000).